



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

Il Magistrato

CORTE DEI CONTI



0001282-20/07/2016-SC_TN-U09-P

All'Organo di revisione del Comune di
Levico Terme

Al Sindaco del Comune di
Levico Terme

Oggetto: Archiviazione con rilievi – Questionario sul rendiconto 2014 e sul bilancio di previsione 2015.

A seguito dell'esame del questionario relativo al rendiconto 2014 ed al bilancio di previsione 2015, trasmesso dall'Organo di Revisione di codesto Comune in adempimento agli obblighi posti dall'art. 1, comma 166, della Legge n. 266/2005, vista l'istanza istruttoria prot. n. 557 del 29 febbraio 2016 ed esaminata la relativa nota di risposta, il sottoscritto Magistrato istruttore, valutate le risultanze dell'istruttoria nella camera di consiglio della Sezione di controllo del 19 luglio 2016, comunica l'archiviazione del procedimento di controllo, rilevando tuttavia le seguenti criticità/irregolarità che saranno oggetto delle successive attività di monitoraggio.

Monitoraggio spesa corrente e adozione piano di miglioramento

In un'ottica di mantenimento degli equilibri di bilancio, si segnala la necessità di un continuo monitoraggio della spesa corrente, assumendo conseguentemente tutte le necessarie misure di riduzione delle spese. In particolare, si sollecita l'adozione di un Piano di miglioramento che sia in grado di consentire un effettivo controllo della spesa corrente con conseguente contenimento della stessa.



Con riferimento alla spesa del personale, si raccomanda di mantenere la stessa entro la percentuale di incidenza sulla spesa corrente del 40%, assicurando altresì – in linea generale – la continua riduzione in serie storica di tale voce di spesa.

Risultato di cassa

Si evidenzia che l'anticipazione di tesoreria è tipicamente una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, necessaria per poter far fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili, in situazioni di carenza temporanea di liquidità.

Pertanto, il ricorso continuativo e reiterato alle anticipazioni di tesoreria, seppur nei limiti previsti dal vigente ordinamento contabile, potrebbe evidenziare difficoltà nella gestione dei flussi di cassa e uno stato di possibile precarietà degli equilibri economico-finanziari.

Inoltre, l'utilizzo costante delle anticipazioni di tesoreria si traduce, in sostanza, in una forma di finanziamento atipica, che potrebbe configurare la violazione della c.d. "regola aurea" sancita dall'art. 119 della Costituzione laddove le risorse vengano utilizzate per pagare spesa corrente (si segnala, in proposito, la sanzione prevista dall'art. 30, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289).

Al fine di evitare il ripetersi negli anni, e per molti giorni nello stesso esercizio, delle anticipazioni di tesoreria si sottolinea la necessità di implementare l'attività di riscossione delle entrate correnti.

Si rileva ancora che la gestione di cassa assumerà sempre maggiore importanza con l'entrata a regime della contabilità armonizzata, atteso che il principio della competenza finanziaria potenziata e l'elaborazione del bilancio preventivo di cassa imporranno un costante monitoraggio dei flussi di cassa in entrata ed in uscita.

Infine, si sollecita l'adozione di procedure contabili idonee ad evidenziare i vincoli di entrata a specifica destinazione adottando strumenti che consentano di correlare accertamenti ed impegni delle poste vincolate.

Indebitamento

Si raccomanda il continuo monitoraggio della situazione debitoria dell'Ente, tenuto anche conto che l'operazione di estinzione anticipata dei mutui promossa dalla



Provincia autonoma di Trento ha determinato per l'Ente solo la surrogazione del soggetto creditore. Tanto è vero che, in base a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 708/2015, i Comuni che beneficeranno dell'estinzione anticipata dovranno provvedere alla restituzione delle somme ottenute, attuata attraverso la contrazione dei trasferimenti provinciali, che quindi determineranno una minore entrata per l'ente locale.

Organismi partecipati

Si prende atto delle motivazioni fornite nella relazione di cui all'art. 1 c. 612 L. 190/2014, pervenuta a questa Sezione in data 31 marzo 2016.

Si raccomanda una puntuale ed attenta valutazione in ordine al mantenimento delle società o delle partecipazioni societarie, anche indirette.

Al riguardo, si segnala che il concetto di "indispensabilità" dello strumento societario utilizzato dal legislatore (art. 1, c. 611, lett. a, L. n. 190/2014) è finalizzato a rafforzare e ad accentuare il significato di "stretta necessità" già presente nell'art. 3, commi 27-28, della legge finanziaria per il 2008 (Legge n. 244/2007). Dunque, fermo restando il divieto di mantenere società non coerenti con le proprie finalità istituzionali (principio della funzionalizzazione), il legislatore ha imposto la dismissione di quelle società che, pur coerenti con i fini istituzionali dell'Ente, non sono indispensabili al loro perseguimento.

Infatti, come già rilevato da questa Corte, *"il predicato dell'indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell'ente, va dunque individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative (o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione) o, ancora, all'indispensabilità dell'attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento dei fini istituzionali"* (cfr. Sezione controllo Piemonte, deliberazione n. 9/2016; Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 7/2016).

Il Magistrato istruttore

Gianfranco POSTAL



